



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

Data: **16/04/2020**

A Tutte le Strutture UIL

Prot.: **22/2020/mm/IV**

Oggetto: **Messaggio INPS n. 1621 – “Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità”**

Con il messaggio n°1621, pubblicato ieri, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale per COVID-19 previsto all’articolo 23 del Decreto-Legge n°18/2020.

In particolare si chiariscono alcuni aspetti sui quali erano necessarie delle precisazioni: ci riferiamo principalmente alle modalità di fruizione del Congedo COVID-19 e alla compatibilità e/o incompatibilità con alcuni istituti lavoristici quali ferie, aspettative, lavoro agile e cassa integrazione.

Va premesso che Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma eventualmente solo in modalità alternata tra gli stessi: al riguardo il messaggio dà precise indicazioni in merito alla composizione del nucleo familiare anche in caso di divorzio o separazione.

Per fruire del Congedo COVID-19 è inoltre necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per fugare ogni dubbio il messaggio in maniera molto diretta entra nel merito delle specifiche casistiche definendone la compatibilità o meno.

Pertanto nel rimandare alla facile lettura del messaggio n°1621 vi segnaliamo alcune di questi casi di natura squisitamente lavoristici.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi, l’attività o il rapporto di lavoro.

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, infatti nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione ad orario ridotto, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Lavoro agile

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita

L'aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente

Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore.



Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare.

Il messaggio affronta anche ulteriori casistiche e rappresenta quindi un utile complemento alla circolare Inps n°45 del 25 marzo scorso; rimane però da sottolineare che l'intervento, pensato a seguito delle ordinanze restrittive che hanno portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ha una durata limitata a 15 giorni e la chiusura delle scuole è stata ulteriormente prorogata.

Si rende quindi necessaria una estensione del congedo parentale per periodo che sia congruo rispetto alla chiusura delle scuole e degli asili, accompagnato da ulteriori strumenti a sostegno della genitorialità che tengano conto anche del numero dei figli componenti il nucleo familiare.

Cordiali saluti.

La Segretaria Confederale


Ivana Veronese

